

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Prorogata la rottamazione del magazzino

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'[articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023](#) (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità per gli **esercenti attività d'impresa** che **adottano i principi contabili nazionali la facoltà**, relativamente al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, di adeguare le **esistenze iniziali** dei beni di cui all'[articolo 92, Tuir](#), attraverso l'**eliminazione di esistenze iniziali** di quantità e valori superiori a quelli effettivi e l'**iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**.

Trattasi, in sostanza, di **prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati**, alla cui produzione o al cui scambio è **diretta l'attività d'impresa**, con **esclusione dei beni strumentali**, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L'**adeguamento** delle esistenze iniziali relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 **prevede il versamento di un'imposta sostitutiva** e dell'**Iva** – quest'ultima dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali - in **2 rate**. Sulla base del dettato legislativo originario, la **prima rata** scadeva **entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (quindi entro lo scorso 1.7.2024, ovvero il 31.7.2024 o il 30.8.2024 per i soggetti solari), mentre la **seconda rata** deve essere pagata entro il **termine per il versamento** della seconda (o unica rata) **dell'acconto delle imposte sui redditi** relativo al periodo d'imposta successivo, ossia quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 30.11.2024 per i soggetti solari).

Alla luce delle **complessità operative** connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.6.2024 e al fine di **consentire ai soggetti interessati dalla misura di aver più tempo** a disposizione per le **opportune valutazioni in merito all'accesso alla disciplina** dell'adeguamento del magazzino, il comma 1, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#) (cd. **Decreto omnibus**), ha **differito** il versamento della **prima rata** dell'imposta sostitutiva e dell'Iva al prossimo **30.9.2024**.

In particolare, il differimento riguarda:

- i **soggetti solari**, che possono beneficiare di un differimento **fino a 3 mesi per il pagamento della prima rata**;
- i **soggetti non solari** per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il **periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024**.

Inoltre, il comma 2, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#), prevede la possibilità di **adeguare le esistenze iniziali entro il 30.9.2024 per i soggetti** per i quali l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, in deroga alle disposizioni del codice civile e degli Oic. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio **successivo** a quello in corso al 30.9.2023, senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. Peraltro, la fruizione di tale facoltà non determina **alcun effetto** sui **termini di versamento dell'imposta sostitutiva e dell'Iva**, così come differiti (al 30.9.2024).

Si rileva, infine, che resta fermo l'originario termine di pagamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è **successiva alla data del 29.9.2024**, nonché quello relativo alla **seconda rata**. Tuttavia, qualora il nuovo termine differito di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per l'originario versamento della seconda rata, **anche il termine di versamento della seconda rata viene differito al 30.9.2024**.

Pertanto, in tale ipotesi, il versamento verrà effettuato in un'**unica soluzione**. Ciò accade, ad esempio, nel caso della società **con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023** il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024 e che, invece, per effetto della novella normativa, **scadrà il prossimo 30.9.2024**.